



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

3110/07

IL TITOLARE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 20

VISTO il RD n. 2440 del 18.11.1923, recante "Disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;

VISTO il DPR. n. 18 del 05.01.1967, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009 ("Legge di Contabilità e Finanza Pubblica") e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, recante norme sulla "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133", come modificato dal DPR. n. 260 del 29.12.2016 recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 20 della L. 11.08.2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale";

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 03.02.2017, n. 233, Reg. C.d.C. n. 312 in data 07.02.2017, concernente la disciplina delle articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale istituite presso l'Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri e C.I. con il D.P.R. 29 dicembre 2016, N. 260;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 26, c. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.R. n. 15 del 06.05.2015 (Reg. C.d.C. n. 1607 in data 17.06.2015) con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l'Unione Europea al Min. Plen. Giuseppe Maria Buccino Grimaldi a decorrere dal 04.05.2015;

VISTO il Decreto del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1201/287 del 06.07.2017, che approva l'elenco aggiornato delle Organizzazioni Internazionali e degli Enti di rilievo internazionale ai quali possono essere erogati i contributi di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 6 febbraio 1992, n. 180, con contestuale abrogazione del DM n. 364 del 17 marzo 2010;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2017, supplemento ordinario n. 65, con il quale è stata effettuata la ripartizione in Capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la Direttiva Generale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per il 2018, n. 01201/302 del 08.01.2018, registrata alla Corte dei Conti in data 31.01.2017, con numero di registrazione 1-213;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5120/1/BIS del 10.01.2018, con il quale sono state attribuite ai Titolari dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'Esercizio 2018;

DECRETA

La Direzione Generale per L'Unione Europea assegna ed eroga contributi volontari per la realizzazione di iniziative nell'ambito della Legge 6 febbraio 1992, n. 180 - disciplinante la partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale - alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati annualmente nel Piano della Performance e relativamente all'area geografica di sua competenza;

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi volontari a valere sul Capitolo 4548 PG2, "Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani", nell'ambito delle dotazioni finanziarie annuali.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo gli Organismi internazionali, come indicati nell'apposito elenco approvato con il succitato Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1201/287 del 06.07.2017, Stati Esteri ed Enti Pubblici e Privati italiani e stranieri promotori di iniziative aventi le finalità di cui all'Art.1.

Nel caso di richiesta da parte di Enti non compresi nel suddetto elenco, qualora si tratti di iniziative meritevoli di ottenimento di un contributo, questa Direzione Generale può chiedere l'autorizzazione della concessione di un contributo tramite uno specifico Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che provvede, altresì, a darne comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 3. Criteri per l'erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avviene alla luce degli obiettivi strategici e strutturali della DGUE, approvati annualmente nel Piano della Performance, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- rilevanza del progetto rispetto alle finalità di pace, di sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
- sostegno agli organismi internazionali attivi sui temi di interesse prioritario della DGUE, nell'area dei Balcani Occidentali ed in Moldova, tra cui la collaborazione regionale, prevenzione del terrorismo ed estremismo, riforma del settore giustizia e dei sistemi elettorali, trasparenza e lotta alla corruzione, formazione scolastica e professionale per l'integrazione sociale e l'avviamento al lavoro delle minoranze etniche, promozione e tutela dei diritti umani.

Ai fini della decisione di erogazione e della determinazione dell'entità del contributo, saranno valutati, inoltre:

- affidabilità strutturale, organizzativa ed economico-finanziaria degli Enti proponenti;
- profilo pubblico od internazionale degli Enti proponenti;
- risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
- coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
- sviluppo di tecnologie, strumenti o procedure innovative.

Art. 4. Procedure

Il procedimento sarà attivato ad istanza di parte o su proposta della DGUE.

1 -In caso di istanza di parte:

- a) Il proponente presenterà alla DGUE, direttamente o attraverso la nostra Rappresentanza Diplomatica competente per area geografica, una lettera di richiesta di contributo corredata dal progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, comprensivo del programma delle attività e prospetto delle spese previste e di ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione.
- b) Nel progetto andranno evidenziate le finalità che si intendono perseguire e l'orizzonte temporale delle stesse. Nel caso di corsi di formazione, andrà specificato lo scopo degli stessi e gli obiettivi formativi.
- c) Il quadro finanziario dovrà comprendere una descrizione delle spese che si intende sostenere ed il dettaglio finanziario delle stesse, distinte tra costi a carico dell'Ente proponente o di altri contribuenti e costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. La eventuale voce relativa alle spese generali non dovrà superare l'8% del costo complessivo dell'iniziativa.
- d) Nel caso di enti italiani, il proponente dovrà allegare al progetto i propri dati amministrativi: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, nonché le coordinate bancarie sulle quali accreditare il contributo. La DGUE provvederà invece autonomamente, nel caso in cui i promotori delle iniziative siano Enti privati Italiani, alla richiesta di DURC e, laddove necessario, alla verifica Equitalia.

- e) Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano almeno inizio nell'esercizio finanziario di riferimento e che si concludano non oltre il successivo esercizio finanziario. Per motivate e comprovate situazioni nelle quali si rende impossibile la conclusione delle attività nei limiti temporali stabiliti, questa Direzione Generale, sentita anche la Rappresentanza diplomatica in loco, potrà concedere una proroga alla fine delle suddette attività su richiesta formale del beneficiario che dovrà presentare un bilancio delle spese effettuate ed un programma finanziario delle spese ancora da effettuare nei limiti temporali della proroga concessa.
 - f) L'esame istruttorio sarà effettuato da una Commissione interna, nominata annualmente, composta da un funzionario dell'Unità Balcani, da un Funzionario dell'Ufficio VI (competenti per area geografica), da un Funzionario della Segreteria e da un rappresentante del Reparto amministrativo-contabile della DGUE, che potrà richiedere integrazioni o modifiche. Una volta approvate le singole iniziative, con il consenso del Direttore Generale, se ne darà comunicazione direttamente al beneficiario nel caso di Enti italiani e tramite la Rappresentanza di riferimento nel caso di Organismi che operano a livello internazionale.
 - g) Il contributo potrà essere assegnato in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata a consuntivo, purché inferiore o uguale a quella preventivata.
 - h) Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione anticipata solo nei confronti degli Enti e degli Organismi internazionali e degli Enti italiani inseriti nell'Elenco ISTAT. L'Ufficio erogherà il contributo, assicurando i relativi adempimenti amministrativo-contabili presso gli Organi di Controllo.
 - i) Nel caso di Enti italiani non inclusi nell'Elenco ISTAT, si dovrà provvedere preventivamente all'impegno di spesa relativo al contributo da concedere, che potrà essere erogato in una o più soluzioni sulla base della documentazione presentata dall'Ente interessato attestante le attività svolte e le spese nel frattempo sostenute, comprovate da documentazione giustificativa a supporto.
 - j) Gli Enti e le Organizzazioni Internazionali destinatari di contributi, a progetto ultimato, dovranno inviare una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti, nonché il dettaglio contabile sull'utilizzo dei fondi complessivi destinati al progetto ed, in particolare, del contributo italiano ricevuto.
 - k) Questa Direzione Generale è tenuta a dichiarare, in sede di decretazione, che si impegna a recuperare l'eventuale quota parte di contributo non utilizzato dal beneficiario.
- 2 - In caso di proposta della DGUE:
- a) Saranno gli Uffici/Unità della Direzione a farsi promotori della partecipazione italiana ad iniziative e progetti quali destinatari di contributi, a titolo di co-finanziamento in misura non superiore al 50%, eventualmente per il tramite delle Sedi estere;
 - b) Lo scambio di corrispondenza tra le Sedi estere o gli Uffici/Unità della Direzione e l'Ente beneficiario dovrà consentire l'individuazione dell'iniziativa o del progetto, le finalità dello stesso, e l'entità del contributo, dando, altresì, indicazioni dettagliate sull'utilizzo dei fondi.

Art. 5. Obblighi di pubblicità e trasparenza

La DGUE curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale provvedendo alla pubblicazione degli estremi degli atti di concessione dei contributi volontari, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013.

Roma, 01.03.2018



Il Direttore Generale
Min. Plen. Giuseppe Maria Buccino Grimaldi